

**Massima:** 7.1 Nello specifico caso in esame il Collegio ritiene che l'errore commesso dalla ricorrente costituisca un errore materiale suscettibile di correzione da parte dell'amministrazione per i seguenti motivi:

– l'errore era facilmente rilevabile dall'esiguità dell'importo indicato (ove commisurato al prezzo espresso in euro) ed era stato, in ogni caso, tempestivamente rappresentato dalla concorrente nella richiesta di autotutela;

– la sua correzione avrebbe, inoltre, richiesto una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli stessi elementi contenuti nell'offerta economica presentata dal concorrente, senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, quindi in perfetta aderenza ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza sopra citata;

– tale operazione non avrebbe, quindi, determinato alcun intervento manipolativo né alcuna modifica dell'offerta originariamente espressa e sarebbe stato conforme ai principi di immodificabilità dell'offerta e di par condicio dei concorrenti.

**T.A.R. Sicilia n. 2799 del 26/09/2023**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art.* 60 cod. proc. amm;  
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2023, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da  
Alfredo Laudani, in relazione alla procedura CIG 989120830F, rappresentato e

difeso dall'avvocato Fabrizio Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Camporotondo Etneo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Francesco Fidone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Vica S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

1. della determina dirigenziale del 13 luglio 2023, n. 421, mai comunicata, con la quale il Comune di Camporotondo Etneo, approvati i verbali di gara, ha aggiudicato la procedura negoziata avente ad oggetto << i lavori di completamento per la realizzazione di un campo sportivo polivalente “Rocco Chinnici”. PON sicurezza – FESR “sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013-obiettivo operativo 2.8 “Io Gioco Legale”>> in favore della VICA srl;
2. il verbale del 4 luglio 2023, con il quale il R.U.P. ha dichiarato “aggiudicataria provvisoria” la VICA srl, che ha offerto un importo complessivo contrattuale pari a 156.502,70 euro, oltre IVA;
3. il verbale del 10 luglio 2023, con il quale il R.U.P., rettificando il verbale del 4 luglio 2023, ha confermando l'aggiudicazione provvisoria alla VICA srl;
4. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

5. della nota del 28 luglio 2023, n.11275 di protocollo, con la quale il responsabile unico del procedimento del comune di Camporotondo Etneo, respingendo il reclamo proposto dalla ditta Laudani, ha confermato l'aggiudicazione in favore della VICA srl, impugnata col ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camporotondo Etneo e di Vica S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1.L'impresa ricorrente è stata invitata, unitamente ad altri operatori che avevano manifestato interesse, alla procedura negoziata indetta dal Comune di Camporotondo Etneo per la realizzazione di un campo sportivo polivalente "Rocco Chinnici". PON sicurezza – FESR "sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013.

Per quanto di interesse nel presente ricorso, la lettera di invito disponeva che:

B) *“Il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Me.Pa (nel seguito “Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo di contatto di cui al punto I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle Offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni.*

C. *L'offerta è composta da: c.1) Documentazione Amministrativa caricata sulla piattaforma; c.2) Offerta Economica caricata sulla piattaforma, mediante ribasso da applicare all'importo soggetto a ribasso...”.*

Il R.U.P. impostava la piattaforma Me.PA, nella parte relativa alle modalità di formulazione delle offerte, scegliendo il parametro “valore economico (euro)”, sicché l’offerta del concorrente doveva essere espressa in unità economica monetaria (euro - €) e non in percentuale di ribasso (cfr. pagina 12 del manuale d’uso della procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso).

La ricorrente inseriva in piattaforma - ove era espressamente indicato “*formulazione dell’offerta economica = valore economico euro*” - il valore numerico di 36,53.

All’esito delle operazioni di gara il R.U.P. disponeva l’aggiudicazione della gara all’impresa VICA (importo di € 156.502,70 con ribasso percentuale del 33,20).

Con nota del 15 luglio 2023, la ricorrente rappresentava che “*l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata da Laudani Alfredo, che offerto un importo di 147.233,44 € a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggette ribasso per offrire un totale di 148.782,63 € scaturito dall’applicazione del ribasso del 36,53% che codesto RUP non ha trasformato in importo offerto (...)*”; con successivo reclamo del 21 luglio l’impresa ha diffidato la stazione appaltante a rettificare l’offerta dato che l’errore compiuto era immediatamente riconoscibile.

Con nota del 28 luglio 2023 il RUP riscontrava negativamente il reclamo richiamando la lettera di invito (che faceva riferimento al ribasso da applicare all’importo, senza mai esprimersi in termini di ribasso “percentuale”) e la circostanza che “*quando si è proceduto ad indicare la formulazione dell’offerta è stata espressamente indicato valore economico*”; quindi, il RUP si sarebbe attenuto a quanto statuito dei documenti di gara escludendo le offerte espresse difformemente alle prescrizioni contenute nel “*RIEPILOGO RDO, unico documento enuncia le modalità di espressione dell’offerta economica in ribasso, riportato sul portale MEPA*”.

2. Con ricorso introduttivo notificato il 27 luglio 2023 integrato da ricorso per motivi aggiunti, l’impresa Laudani ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in

epigrafe deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere e sostenendo quanto segue:

-l'aggiudicazione alla VICA s.r.l. è illegittima in quanto il R.U.P. ha violato il punto V.3.4, lettera c.2.) della lettera di invito, secondo cui l'offerta economica doveva essere caricata sulla piattaforma *“mediante ribasso da applicare all'importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.2.5).”*;

- il R.U.P. non avrebbe potuto disattendere *“la chiara previsione dell'invito che richiedeva ai concorrenti di formulare l'offerta in termini di percentuale di ribasso e non indicando l'effettivo importo dei lavori da eseguire”* e non avrebbe pertanto potuto programmare la piattaforma Me.P.A. *“scegliendo arbitrariamente il parametro “valore economico (euro)”*;

- tale circostanza ha indotto in errore la ricorrente (unitamente ad altro concorrente indicato in ricorso) la cui *“chiara e univoca volontà”* era quella di offrire il ribasso percentuale del 36,53%; trattandosi, quindi, di errore immediatamente riconoscibile e senz'altro rettificabile, la stazione appaltante avrebbe dovuto emendare le due offerte, riportando in termini percentuali gli importi offerti.

3. Il Comune di Camporotondo Etneo si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, evidenziando che:

- la lettera di invito, al punto V.3.4, lettera c.2., aveva espressamente disposto che l'offerta economica doveva essere *“caricata sulla piattaforma mediante ribasso da applicare all'importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.2.5)”*, senza alcuna specificazione in ordine alla *“previsione percentuale”*;

- la medesima lettera rimandava alla procedura della piattaforma (Me.Pa), legittimamente impostata secondo il parametro *“valore economico (euro)”*, così che l'offerta dell'operatore economico venisse espressa in unità economica monetaria (euro) e non in percentuale di ribasso.

- la ditta ricorrente ha arbitrariamente ed erroneamente inteso interpretare l'invito e ha formulato l'offerta inserendo il valore numerico di 36,53, ritenendo di

formulare un ribasso percentuale che, come tale, non era previsto da nessuna disposizione procedurale, determinando la valutazione automatica da parte del portale in euro, che ha poi prodotto l'esito della procedura.

4. La controinteressata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, in sintesi, che con l'espressione letterale minor prezzo inferiore a quello a base di gara, letta unitamente al documento di offerta economica nel quale era espressamente indicato il “valore economico in euro”, si intendeva un'offerta formulata quale compenso complessivamente richiesto per l'esecuzione dei lavori e che, pertanto, l'errata indicazione della ricorrente non può essere reinterpretata manipolativamente, né, com'è pacifico, può essere oggetto di soccorso istruttorio.

5. All'udienza camerale del 13 settembre 2023 il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi degli artt. 60 e 120, comma 5° c.p.a., previo avviso alle parti.

6. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

6.1 Osserva che il Collegio che costituisce principio pacifico quello in base al quale l'amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della *lex specialis* della procedura medesima; nel caso di specie e per quanto di interesse in relazione alle censure del ricorso, il tenore letterale della lettera di invito “*ribasso da applicare all'importo soggetto a ribasso indicato di cui al punto II.2.5*” (senza alcuna specificazione in ordine alla “percentuale”) letta unitamente al documento di offerta economica nel quale era espressamente indicato il “*valore economico in euro*”, lasciava ridottissimi spazi a dubbi interpretativi, sicché, in assenza di manifeste ed obiettive incertezze sulle modalità di espressione dell'offerta economica (ribasso sul prezzo a base d'asta mediante indicazione del minor prezzo espresso in euro e non mediante ribasso percentuale), deve affermarsi il carattere vincolante che la disposizione assume non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell'art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo.

6.2 Né può ritenersi, come sostenuto dalla parte ricorrente, che la scelta del RUP di utilizzare, nella predisposizione del modello di offerta economica, il campo “valore economico” sia illegittima, poiché (anche a prescindere dalla circostanza che il Sistema di e-procurement della piattaforma Me.Pa, consente espressamente l’indicazione del valore economico = prezzo) la lettera di invito – come già anticipato, faceva espresso riferimento alla definizione generica di “ribasso” e non allo specifico “ribasso percentuale”.

7. Ferma restando, quindi, la legittimità delle modalità di indicazione del ribasso per come scaturenti dalla lettura congiunta della lettera di invito e del modello di offerta economica e dovendosi piuttosto ricondurre l’errore della ricorrente ad una frettolosa e poco diligente redazione dell’offerta economica, occorre, tuttavia, accertare la natura e rilevanza dell’errore di redazione dalla stessa commesso, al fine di verificare se esso fosse un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (cfr. tra le tante: Cons. Stato Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; 20 marzo 2020, n. 1998 Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1827; T.A.R. Toscana, Sez. III, 24 luglio 2020, n. 970; T.A.R. Umbria, Sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542; T.A.R. Veneto, Sez. III, 8 maggio 2020, n. 429; T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650; T.A.R. Friuli-V. Giulia, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 239) ovvero richiedesse un’attività integrativa da parte del RUP e come tale inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio (cfr. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2021, n. 804; 9 marzo 2020 n. 1671; 22 ottobre 2018, n. 6005; Sez. III, 26 giugno 2020 n. 4103; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661).

7.1 Nello specifico caso in esame il Collegio ritiene che l’errore commesso dalla ricorrente costituisca un errore materiale suscettibile di correzione da parte dell’amministrazione per i seguenti motivi:

- l'errore era facilmente rilevabile dall'esiguità dell'importo indicato (ove commisurato al prezzo espresso in euro) ed era stato, in ogni caso, tempestivamente rappresentato dalla concorrente nella richiesta di autotutela;

- la sua correzione avrebbe, inoltre, richiesto una mera operazione matematica, effettuata sulla base degli stessi elementi contenuti nell'offerta economica presentata dal concorrente, senza dover attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta ovvero a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente, quindi in perfetta aderenza ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza sopra citata;

- tale operazione non avrebbe, quindi, determinato alcun intervento manipolativo né alcuna modifica dell'offerta originariamente espressa e sarebbe stato conforme ai principi di immodificabilità dell'offerta e di par condicio dei concorrenti.

8. Per tutto quanto sopra il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati

9. Le spese, avuto riguardo alla peculiarità della questione trattata, possono essere integralmente compensate tra le parti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore

Calogero Commandatore, Primo Referendario



**L'ESTENSORE**  
**Agnese Anna Barone**

**IL PRESIDENTE**  
**Pancrazio Maria Savasta**